

Benso Giacomo — Berruti — Berti — Bertolini — Bianchi Alessandro — Borella — Botta — Bottoae — Brofferio — Cadorna — Cagnardi — Cambieri — Chiarle — Daziani — Depretis — Farina Maurizio — Ferracciu — Garda — Gastinelli — Gerbino Felice — Lanza — Lione — Louaraz — Martinet — Mellana — Miglietti — Pescatore — Rattazzi — Ravina — Robccchi — Rosellini — Sauli Francesco — Simonetta — Sineo — Tecchio — Valerio Gioachino — Valerio Lorenzo — Vicari — Viora.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	144
Per il sì	100
Per il no	44

(La Camera adotta il secondo paragrafo del progetto ministeriale.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

Viene ora un'aggiunta del deputato Brofferio ed un articolo addizionale del deputato Balbo.

Il deputato Brofferio propone un'aggiunta così concepita:

« È offesa contro i sovrani e i capi dei Governi stranieri ogni espressione oltraggiosa alle loro persone. Le censure politiche non sono offese personali. »

Il deputato Balbo propone un articolo addizionale così espresso:

« I giudici del fatto, contemplati negli articoli 78, 79, 81 del regio editto 26 marzo 1848, saranno al principio di ogni semestre eletti in numero di 200 per ogni distretto dei magistrati d'Appello, sulle liste degli abitanti della città di sua residenza, dal Consiglio delegato della medesima città. Questa gran lista dei giurati del semestre rimarrà affissa nel pubblico uditorio. »

Siccome quest'articolo proposto dal deputato Balbo contiene disposizioni di procedimento analoghe a quelle del progetto ministeriale, così lo metto pel primo in votazione.

BALBO. Io interrogherò dapprima i signori ministri per sapere se sono fermi nell'intendimento di rigettare questo mio articolo d'aggiunta, poichè se tale è la loro intenzione, tornerebbe inutile ogni parola in proposito.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero dichiara di non potere accettare quest'aggiunta e ne è evidente la ragione. Quasi tutti gli oratori della Camera hanno riconosciuto la difficoltà di procedere alle modificazioni che possa richiedere l'organizzazione dei giurati: ed io credo che realmente non sarebbe ciò nè facile nè opportuno sino a tanto che siasi deciso se si vuole o no applicare quella istituzione anche ai reati comuni.

BALBO. Poichè il signor ministro ha dato le ragioni del suo rifiuto, dirò poche parole in risposta alle sue osservazioni.

Il fare una legge semplicemente restrittiva per delitti contro i capi di Governi esteri sarebbe a mio credere poco opportuno.

Sarebbe a parer mio opportuno che si facesse anche una correzione di cui sembra universalmente sentita la necessità.

Questa opportunità è tanto più palese, che la legge generale per miglioramenti dei giuri è cosa tanto importante, tanto grave, tanto difficile, che non possiamo sperare di ottenerla prontamente. Io ritiro la mia proposizione.

PRESIDENTE. Darò facoltà di parlare al signor Brofferio per lo sviluppo della sua proposta d'aggiunta.

BROFFERIO. Dirò poche parole, o signori, e non farò

che semplici osservazioni di giurisprudenza penale applicata alla pratica dei giudizi.

Nell'articolo unico testè adottato dalla Camera il legislatore si riferisce all'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848; in questo articolo trovo queste espressioni: *Le offese contro i sovrani ed i capi dei Governi stranieri, saranno punite col carcere, ecc.*

Ora, signori, è d'uopo sapere che cosa intendiate col vocabolo *offesa*.

Questa parola non è definita nella legge sulla stampa, non lo è nel Codice penale; quindi è d'uopo riferirsi al senso generale di essa, senso che sogliono attribuirle i giureconsulti.

Noi diciamo offesa un danno qualunque che dall'uomo si faccia all'uomo, sia nell'onore, sia nella libertà, sia nelle opere sue.

Se noi lasciamo nella legge della stampa questa latitudine d'interpretazione, ne seguirà che in qualunque modo si parli, censurando non solo la persona di un sovrano, ma tutti gli atti privati o pubblici, sociali o politici, che direttamente o indirettamente a lui si riferiscano, si sarà colpevole di offesa.

In una parola, se noi lasciamo l'articolo 25 tal quale esiste, non sarà solamente proibito alla stampa di censurare la persona del sovrano, ma qualunque atto governativo che da lui emani. La discussione della politica estera è chiusa per sempre.

Poteva sussistere questa oscurità di espressione nell'articolo secondo quando erano chiamati a sentenziare i giudici del fatto; allora non v'era pericolo, poichè i giurati non giudicano secondo le severe norme legali, ma secondo l'intimo dettato della coscienza; quindi noi potevamo riposare tranquilli.

Ma, quando si tratta di sentenze di magistrato, il quale non vede che la legge non obbedisce che alla legge, la parola *offesa* dovrà essere applicata nel senso legale, e non altrimenti.

Ho inteso affermare tanto dai signori ministri, quanto dai deputati che non si vuole con questo articolo interdire la discussione sopra la politica straniera, ma solo vietare le personalità oltraggiose; quindi l'intenzione del Ministero e della Camera è manifesta.

Tutto questo sta bene; ma finchè questa intenzione non è espressa che nelle osservazioni della Camera e dei ministri, i tribunali non ne faranno gran conto. I tribunali si attencono alle disposizioni della legge, non alle osservazioni che precedono la legge; ed io ne ebbsi più di un esempio dinanzi alla Corte di cassazione, dove in molte occasioni ebbsi a vedere non solo inaccettate, ma interdette le argomentazioni a spiegazione della legge dedotte dalle discussioni del Parlamento.

Con questa aggiunta, o signori, io non vi domando altro che di far passare nel testo della legge ciò che è nel vostro cuore, ciò che suonò sul vostro labbro.

Se nell'articolo 25 si dicesse: « *Le offese contro la persona dei sovrani e dei Capi dei Governi,* » allora io potrei fino ad un certo punto acquietarmi, perchè sarebbe almeno accennato che sono le offese personali che si puniscono; ma stando invece nella legge l'espressione generale di *offese contro i sovrani ed i Capi stranieri*, i quali possono credersi offesi in cento diversi modi, e chiedere riparazione di qualunque censura fatta ai loro Governi, è necessaria, credetemi, è indispensabile la dichiarazione che io vi propongo.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori, si è detto in tutte le sedute nelle quali si è trattato di